



UNC
CONSUMATORI.IT

Recesso per attività commerciale

09 Aprile 2015

Se sono titolare di un esercizio commerciale è possibile il recesso dal contratto con l'operatore senza pagare penali?

L'art. 1, comma 3, legge 40 del 2007 prevede che nel caso di accettazione di un contratto di adesione (già predisposto dal gestore e che ha potuto solo accettare integralmente senza contrattare singole clausole), potrà sempre recedere con 30 giorni di preavviso attraverso raccomandata A/R.

Nel caso in cui il gestore non dovesse procedere alla disattivazione della linea si potrà effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione.

Se il tentativo di conciliazione fallisce (non si trova un accordo oppure la controparte non si presenta) si hanno due scelte: fare istanza di definizione della controversia all'Agcom oppure al proprio Co.Re.Com.; oppure citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria città (anche senza avvocato per importi inferiori a 1.000 euro).

Per maggiori informazioni e per avere assistenza clicca sul logo dell'operatore interessato a questo link <https://www.consumatori.it/risolvi-il-tuo-problema/>

(Eleonora Di Felice Ciccoli)